

Avv. Attilio Cirone
Patrocinante in Cassazione
Corso dei Vestini n. 52 -65017- PENNE (PE)

avvattiliocirone@cnfpec.it

attilio.cirone@tiscali.it

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA - GIUDICE DEL LAVORO

MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE

PER: _____, nato a Penne (Pe) il _____ e ivi residente
alla C.da Santa Caterina n. 3, codice fiscale _____
elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Via _____ presso e
nello studio dell'Avv. _____ codice fiscale _____
fax _____ pec avvfrancescaramicone@pec.it, che
unitamente e disgiuntamente all'Avv. _____ codice fiscale _____
fa: _____ pec avvattiliocirone@cnfpec.it, lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto;

appellato

CONTRO: ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

_____ e _____ con domicilio eletto in
L'Aquila alla Via _____, Zona Industriale di Pile, presso
l'Avvocatura INAIL;

appellante


UDIENZA DI DISCUSSIONE: 14/2/2013

GIUDICE RELATORE: DOTT.SSA MARIA LUISA CIANGOLA

Con ricorso depositato in data 4/7/2012 l'INAIL ha proposto appello
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che condannava l'Istituto
Assicuratore a corrispondere a _____, riconosciuto affetto da
malattia professionale, sindrome pronatoria, l'indennizzo per grado
d'inabilità generica lavorativa del 15%, a far tempo dalla domanda
amministrativa, oltre interessi e competenze di causa. Costituendosi in

E' autentico

Avv. Attilio Cirone



giudizio a mezzo dei suindicati procuratori, contesta gli avversi motivi di gravame di cui al suindicato atto di appello, in quanto del tutto infondati. Infatti, le critiche mosse dall'appellante sono prive di fondamento e ciò in base alle argomentazioni che seguono, le quali puntualmente smentiscono le affermazioni di controparte, frutto di critiche generiche e inconsistenti alla sentenza di prime cure.

Il sig. dal 1983 a tutt'oggi lavora alle dipendenze di una Banca come addetto titoli e usa continuamente i terminali, in particolare il mouse e la tastiera dalle ore 8:15 alle ore 17:00/18:00, ora di chiusura della Borsa. Detta circostanza, fondamentale ai fini dell'accertamento dell'esistenza della dedotta malattia professionale, è incontrovertibile e non è mai stata confutata fondatamente dall'INAIL che, con il ricorso in Appello, lamenta "omessa e carente motivazione" della sentenza di prime cure in quanto, a detta dell'Istituto Assicuratore, "...la esplicita contestazione dell'esposizione a rischio non è stata neanche presa in considerazione dal Giudicante".

Niente di più inesatto: infatti, su richiesta avanzata da parte attrice, il Giudice di prime cure ha ammesso prova testimoniale sulla circostanza di fatto sopra indicata, relativa all'uso frequente del mouse del computer da parte del ricorrente, e i testi escussi, così come risulta dai verbali d'udienza che a ogni buon fine si producono in copia unitamente al fascicolo di parte, hanno confermato, come vedremo, che il senza dubbio alcuno è stato ed è esposto al rischio di contrarre la sindrome pronatoria, tecnopatia sì molto infrequente, ma già oggetto di approfonditi studi da parte della scienza medica, così come risulta dagli atti di causa.

A tal proposito, è oltremodo opportuno evidenziare quanto affermato dal Dottor _____ dell'Istituto Clinico Città di Brescia il quale, nel certificato del 2/7/2010 che si produce in copia, così scrive: “La “sindrome pronatoria” è una rarissima causa di compressione del nervo mediano all'avambraccio dovuta a una ipertrofia da “over ouse” del pronatore, cioè a una ipertrofia del muscolo pronatore rotondo conseguente a un suo superlavoro, come potrebbe essere avvenuto nel caso del paziente che riferisce prolungato uso del mouse del computer in posizione di pronazione continuativa dell'avambraccio”.

A parere di chi scrive, detta asserzione sarebbe già sufficiente a smentire le affermazioni dell'INAIL circa l'infondatezza della domanda. Ma v'è di più: l'Istituto Assicuratore definisce come opinabile il parere espresso dal CTU. A tal riguardo, va detto che l'odierno appellante nel corso della causa di primo grado ha avanzato richiesta di chiarimenti al CTU; il Giudice ha accolto detta istanza e il CTU ha fornito i chiarimenti scritti che si producono in copia; orbene, nello scritto di risposta alle critiche mosse dai sanitari dell'INAIL all'elaborato peritale, l'Ausiliario ha ulteriormente rafforzato la tesi dell'origine tecnopatica della malattia *de qua*, citando finanche la “letteratura anglosassone” che si è occupata della cosa e ribadendo che “nella SOU (sindrome da over ouse) accade che la ripetuta attività muscolo-tendinea esaurisca la capacità ricostitutiva dei tessuti (tendini, muscoli, legamenti, etc.) che manifestano un danno locale acuto di tipo flogistico, nell'esercizio cronico il danno cumulativo tende ad estendersi alle strutture limitrofe compromettendo il microcircolo di uno o di tutti i compartimenti (normalmente già poco estensibili) del segmento interessato, con un sub-edema interstiziale ipertensivo che, l'eventuale

ulteriore flogosi riparativa, stabilizza fino a provocare ispessimento e retrazione della trama connettivale ed un ulteriore aumento di tensione etc. Nell'avambraccio, questa condizione può condurre all'instaurarsi di una sindrome compartimentale cronica, con eventuale associato danno nervoso"...Si ribadisce comunque che il caso in questione è un caso raro di "sindrome pronatoria" per uso eccessivo e prolungato (8-9 ore) di tempo nell'uso del mouse del computer in posizione di pronazione continuativa all'avambraccio".

Anche il Dottor _____ Specialista in Ortopedia e Traumatologia, nella perizia richiestagli dall'interessato che si produce in copia, afferma che "...il Sig. _____ è affetto da una sindrome pronatoria, rara compressione del nervo mediano all'avambraccio dovuta ad un'ipertrofia da sovraccarico funzionale del muscolo pronatore rotondo come può avvenire a chi utilizza in modo continuativo il polso e avambraccio con funzione di presa in posizione pronata, ad esempio a chi utilizza intensamente il mouse del computer". A tal riguardo è opportuno riportare alcune dichiarazioni dei testi escussi nella causa di primo grado: "Il ricorrente usava spessissimo il computer munito di mouse, in quanto il suo lavoro prevedeva continui movimenti di vendita e acquisto titoli per la clientela" (teste _____). "Il ricorrente usava frequentemente e quotidianamente il mouse del computer" (teste _____); va sottolineato che i testi usano verbi "al passato" solo perché al momento della resa testimonianza erano già ex responsabili della filiale ove lavora tuttora il _____. Quanto appena descritto fa chiarezza in ordine all'esistenza del nesso di causalità fra malattia denunciata e lavoro svolto: si ribadisce che nel corso del giudizio di prime cure è stato provato, documentalmente e a mezzo testi, che

era ed è esposto al rischio di contrarre la tecnopatia definita come "sindrome pronatoria".

Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall'Istituto Assicuratore con il Ricorso in Appello, nel caso di specie il lavoratore ha dimostrato, oltre all'esistenza della malattia, sia l'esposizione al rischio che la idoneità causale di esso alla determinazione della malattia, in via di alta probabilità. L'INAIL ritiene che l'uso eccessivo del mouse non possa cagionare la tecnopatia *de qua* (a detta dei sanitari dell'Ente appellante, infatti, il è affetto da una malattia di origine congenita e "...Lo sforzo richiesto ad un impiegato per manovrare il mouse del computer, non può giustificare...un superlavoro del muscolo stesso"; orbene, le affermazioni dei sanitari dell'INAIL non sono sorrette da alcuna considerazione scientifica e, anche se all'Istituto Assicuratore ciò può non piacere, è certo, invece, così come accertato dalla scienza medica, che "l'over ouse" del mouse del computer può causare (e nel caso che ci occupa ha effettivamente causato) una sindrome pronatoria da superlavoro, ~~quindi di origine tecnopatica;~~

Pertanto si può ritenere che, come dichiarato dal CTU nella causa di primo grado: , , Il Sig. ...è affetto da . 7 Sindrome pronatoria con compressione del nervo mediano all'avambraccio destro da over -ouse, /.

L'infondatezza dell'atto di appello appare, dunque, con ogni evidenza e, pertanto, alla luce di tutto quanto esposto si assumono le seguenti

c o n c l u s i o n i

" Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, confermare in toto l'impugnata sentenza, rigettando l'appello proposto dall'INAIL in quanto inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto e in

diritto; in particolare, ci si oppone all'avversa richiesta di rinnovo della CTU. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di appello, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari i quali rendono sin d'ora la prescritta dichiarazione".

Si producono: 1) atto di appello notificato; 2) certificato medico del 2/7/2010 a firma del Dottor 3) parere medico legale del 21/3/2011 a firma del Dott. 4) CTU di primo grado; 5) chiarimenti resi dal CTU di primo grado a seguito della richiesta dell'INAIL; 6) verbali udienze causa di primo grado; 7) dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Penne - L'Aquila (data del deposito).

Avv. Attilio Cirone



Avv.